

R.G. 25/2025 - CCI - LIQU. CONTROL.

N. R.G. PU 72-1/ 2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Roberto Sereni Lucarelli	Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani	Giudice rel.
Dott.ssa Giuliana Filippello	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da [REDACTED] residente a [REDACTED] depositata per il tramite del consulente che lo ha assistito nella presentazione delle domanda presso l'Organismo di composizione della crisi presso la Camera di Commercio delle Marche, [REDACTED];

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

OSSERVA

Il Sig. [REDACTED] ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

Ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente superiore al milione di euro) in conseguenza delle obbligazioni di garanzia prestate in favore di due società gestite dai propri familiari entrambe fallite nel 2017.

Il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile pari a [REDACTED] che, al netto di quanto si dirà in appresso, non consente al debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. Ne deriva una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte dal momento che il ricorrente non è proprietario di beni mobili né di beni immobili e l'unica utilità offerta ai creditori è costituita dalla quota dei propri redditi futuri, per la durata triennale della procedura, al netto della somma trattenibile per il sostentamento suo e dei propri familiari.

Con particolare riguardo alla nozione di "famiglia" richiamata dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII, ritiene il Tribunale che debba necessariamente aversi riguardo ai fini della determinazione della capacità reddituale del nucleo familiare, ai redditi di tutti i soggetti conviventi e appartenenti alla famiglia del ricorrente, come risultanti dalla relativa certificazione anagrafica. Nel caso di specie, al medesimo nucleo familiare del ricorrente appartengono la moglie, [REDACTED], il figlio [REDACTED] ed i suoceri del ricorrente [REDACTED]. Risulta peraltro dalla documentazione versata in atti come l'intero nucleo familiare risieda in unico immobile, avente medesima identificazione catastale, di cui la moglie del ricorrente è nuda proprietaria ed i suoceri usufruttuari, servito da impianti comuni, risultando invece irrilevante che sia dotato di accessi autonomi. Il nucleo familiare di riferimento appare



dunque essere unico sia in considerazione delle risultanze anagrafiche che dalla situazione di fatto, che consente indubbiamente al ricorrente, tenuto a fornire il proprio contributo economico, di beneficiare dei vantaggi derivanti dalla condivisione di un unico immobile del quale non è proprietario né usufruttuario.

Con riferimento al *quantum* della quota di reddito trattenibile dal debitore ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, osserva il Tribunale come il ricorrente abbia quantificato le spese necessarie per il sostentamento proprio e della sua famiglia in [REDACTED], cui corrisponde un importo mensile di circa [REDACTED]. Posto che, come rilevato dall'OCC, tali spese dovranno essere adeguatamente documentate, esse appaiono, qualora confermate nel loro ammontare, congrue anche in considerazione delle peculiarità del caso concreto, dal momento che il ricorrente vive insieme alla moglie ed al figlio nell'immobile di proprietà di quest'ultima insieme ai di lei genitori usufruttuari, non dovendo quindi sostenere spese per il reperimento di un alloggio. Sommando al suo reddito quello della moglie si ha un'entrata mensile pari a [REDACTED], dal che deriva come la differenza tra le spese indicate e il reddito dei coniugi (pari a circa € 500,00) possa essere utilmente appreso all'attivo della procedura liquidatoria.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

Con riferimento alle spese della presente procedura individuate dall'OCC come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII. Viceversa, le spese sostenute dal ricorrente per l'assistenza nella presentazione della domanda godono unicamente del privilegio professionale ex art. 2751 bis n. 2 cc. Ciò in base al tenore letterale del richiamato art. 6, ove manca qualsiasi riferimento a tali spese, oltre che dell'art. 277 CCII, la cui rubrica si riferisce ai "crediti posteriori" e non a quelli anteriori.

P.Q.M.

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

DICHIARA

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore [REDACTED]

NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Maria Letizia Mantovani**;



NOMINA liquidatore l'OCC, **Avv. Stefano Abbasciano** il quale avrà cura di relazionare tempestivamente al GD in merito alle verifiche e valutazioni di congruità delle somme occorrenti al ricorrente ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII per il mantenimento del debitore e della sua famiglia.

AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. "home banking");

ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in [REDACTED] mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

AUTORIZZA il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;

ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi



con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 24/07/2025.

Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

Il Presidente
dott.ssa Roberto Sereni Lucarelli

